

Cass. Civ. Sez. II, 26 gennaio 2021 n.1602

Operazioni con parti correlate, obbligo di vigilanza dei sindaci e criteri di responsabilità

Massima

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, la complessa articolazione della struttura organizzativa di una società di investimenti non può comportare l'esclusione od anche il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei componenti del collegio sindacale, i quali, in caso di accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la corretta gestione societaria, sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo "*quoad functione*", gravando sui sindaci, da un lato, l'obbligo di vigilanza - in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti di atti di abuso di gestione da parte degli amministratori, ma anche della verifica dell'adeguatezza delle metodologie finalizzate al controllo interno della società di investimenti, secondo parametri procedurali dettati dalla normativa regolamentare Consob, a garanzia degli investitori - e, dall'altro lato, l'obbligo legale di denuncia immediata alla Banca d'Italia ed alla Consob.

Commento

Nel caso in esame, la Cassazione si pronuncia circa la responsabilità del collegio sindacale per omessa vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge e del Regolamento Consob n. 17221/2012, inerente alle operazioni con parte correlate.

La Suprema Corte, nella pronuncia in oggetto, ribadisce preliminarmente il principio per cui la responsabilità del collegio sindacale sussiste anche con riguardo alle operazioni con parti correlate ovvero in situazioni di potenziale conflitto di interessi degli amministratori estranee all'oggetto sociale.

In particolare, detto principio si fonda sulla lettera dell'art. 149 TUF, in virtù del quale i sindaci, *inter alia*, vigilano: (i) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo; (ii) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; e (iii) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nella corretta rappresentazione dei fatti di gestione.

In forza di detto principio, il collegio sindacale è ritenuto responsabile ogni qualvolta vi sia l'omesso o inadeguato esercizio dell'attività di controllo, a nulla rilevando il danno in quanto lo stesso si configura come semplice parametro per la determinazione della sanzione e, non già come elemento costitutivo dell'illecito.

La Cassazione, con sentenza del 26 gennaio 2021 n. 1602, conferma che i membri dell'organo di controllo incorrono in responsabilità a prescindere dall'esistenza del danno ed indipendentemente dall'esito delle singole operazioni, anche a fronte di insufficienti informazioni da parte degli amministratori, sul presupposto per cui il dovere di vigilanza e di controllo imposto ai sindaci ex art. 2403 c.c. non è circoscritto all'operato degli amministratori, ma si estende a tutta l'attività sociale, con funzione di tutela anche nei confronti dei creditori sociali.